

DECRETO LEGISLATIVO 30 gennaio 2006, n. 26 (in Suppl Ord.n. 26 alla Gazz. Uff., 3 febbraio, n. 28) - Istituzione della Scuola superiore della magistratura, nonché disposizioni in tema di tirocinio e formazione degli uditori giudiziari, aggiornamento professionale e formazione dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 25 luglio 2005, n. 150.

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 25 luglio 2005, n. 150, recante delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il decentramento del Ministero della giustizia, per la modifica della disciplina concernente il Consiglio di presidenza della Corte dei conti e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, nonché per l'emanazione di un testo unico;

Visti in particolare gli articoli 1, comma 1, lettera b), e 2, comma 2, della citata legge n. 150 del 2005, concernenti l'istituzione della Scuola superiore della magistratura, nuove norme in tema di tirocinio e formazione degli uditori giudiziari nonché nuove norme in tema di aggiornamento professionale e formazione dei magistrati;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 settembre 2005;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati, espressi in data 29 novembre 2005 ed in data 1° dicembre 2005, e del Senato della Repubblica, espressi in data 1° dicembre 2005 ed in data 24 novembre 2005, a norma dell'articolo 1, comma 4, della citata legge n. 150 del 2005;

Ritenuto di conformarsi alle condizioni formulate dalla Commissione bilancio, tesoro e programmazione della Camera dei deputati e dalla Commissione programmazione economica, bilancio del Senato della Repubblica, con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, come pure alla condizione formulata dalla Commissione giustizia della Camera dei deputati in ordine all'articolo 20, comma 1;

Ritenuto di conformarsi parzialmente alla condizione formulata dalla Commissione giustizia della Camera dei deputati in ordine alla soppressione degli articoli 9 e 16, mediante l'eliminazione, dal novero dei casi di incompatibilità con l'ufficio di componente del comitato direttivo e di componente dei comitati di gestione, del riferimento alla attività imprenditoriale o di componente di organi di amministrazione di enti pubblici e privati, fermo restando, invece, il mantenimento di tale incompatibilità, per ragioni di opportunità ritenute non superabili e tenuto conto di come, nella parte motiva del parere, la stessa Commissione ponga in rilievo criticamente non già l'introduzione di casi di incompatibilità, ma l'eccessiva estensione dei medesimi, in relazione alle cariche pubbliche elettive ed alla attività di componente di organi di controllo di enti pubblici e privati;

Ritenuto, inoltre, di non recepire la condizione formulata dalla Commissione giustizia della Camera dei deputati relativamente all'articolo 27, comma 1, atteso che forti e non superabili ragioni di opportunità, hanno suggerito di non includere, nell'ambito dei soggetti che il comitato di gestione può chiamare a tenere i corsi di formazione per il passaggio dei magistrati a funzioni superiori, gli avvocati del libero foro;

Esaminate le osservazioni formulate dalla Commissione giustizia della Camera dei deputati e dalla Commissione giustizia del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 2005;

Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

**TITOLO I**  
**Istituzione della scuola superiore**  
**Capo I**  
**Finalita' e funzioni**

**ARTICOLO N.1**  
**Art. 1. Scuola superiore della magistratura**

1. È istituita la Scuola superiore della magistratura, di seguito denominata: «Scuola».
  2. La Scuola ha competenza in via esclusiva in materia di aggiornamento e formazione dei magistrati.
  3. La Scuola è una struttura didattica autonoma, con personalità giuridica di diritto pubblico, piena capacità di diritto privato e autonomia organizzativa, funzionale e gestionale, negoziale e contabile, secondo le disposizioni del proprio statuto e dei regolamenti interni, nel rispetto delle norme di legge.
  4. Per il raggiungimento delle proprie finalità, la Scuola si avvale di personale, che alla data di entrata in vigore del presente decreto, risulti già nell'organico del Ministero della giustizia, ovvero comandato da altre amministrazioni, in numero complessivamente non superiore a cinquanta unità.
  5. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate fino a un massimo di tre sedi della Scuola. Con il medesimo decreto è individuata la sede della Scuola in cui si riunisce il Comitato direttivo (1).
- (1) Comma sostituito dall'articolo 3 della legge 30 luglio 2007, n. 111 e, successivamente, dall'articolo 56, comma 1, lettera a), del D.L. 22 giugno 2012, n. 83.

**ARTICOLO N.2**  
**Art. 2. Finalità (1)**

1. La Scuola è preposta:
  - a) alla formazione e all'aggiornamento professionale dei magistrati ordinari;
  - b) all'organizzazione di seminari di aggiornamento professionale e di formazione dei magistrati e, nei casi previsti dalla lettera n), di altri operatori della giustizia;
  - c) alla formazione iniziale e permanente della magistratura onoraria;
  - d) alla formazione dei magistrati titolari di funzioni direttive e semidirettive negli uffici giudiziari;
  - d-bis) all'organizzazione di corsi di formazione per i magistrati giudicanti e requirenti che aspirano al conferimento degli incarichi direttivi di primo e di secondo grado (2);
  - e) alla formazione dei magistrati incaricati di compiti di formazione;
  - f) alle attività di formazione decentrata;
  - g) alla formazione, su richiesta della competente autorità di Governo, di magistrati stranieri in Italia o partecipanti all'attività di formazione che si svolge nell'ambito della Rete di formazione giudiziaria europea ovvero nel quadro di progetti dell'Unione europea e di altri Stati o di istituzioni internazionali, ovvero all'attuazione di programmi del Ministero degli

affari esteri e al coordinamento delle attività formative dirette ai magistrati italiani da parte di altri Stati o di istituzioni internazionali aventi ad oggetto l'organizzazione e il funzionamento del servizio giustizia;

h) alla collaborazione, su richiesta della competente autorità di Governo, nelle attività dirette all'organizzazione e al funzionamento del servizio giustizia in altri Paesi;

i) alla realizzazione di programmi di formazione in collaborazione con analoghe strutture di altri organi istituzionali o di ordini professionali;

l) alla pubblicazione di ricerche e di studi nelle materie oggetto di attività di formazione;

m) all'organizzazione di iniziative e scambi culturali, incontri di studio e ricerca, in relazione all'attività di formazione;

n) allo svolgimento, anche sulla base di specifici accordi o convenzioni che disciplinano i relativi oneri, di seminari per operatori della giustizia o iscritti alle scuole di specializzazione forense;

o) alla collaborazione alle attività connesse con lo svolgimento del tirocinio dei magistrati ordinari nell'ambito delle direttive formulate dal Consiglio superiore della magistratura e tenendo conto delle proposte dei consigli giudiziari.

2. All'attività di ricerca non si applica l'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

3. L'organizzazione della Scuola è disciplinata dallo statuto e dai regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 5, comma 2.

(1) Articolo sostituito dall'articolo 3 della legge 30 luglio 2007, n. 111.

(2) Lettera inserita dall'articolo 3-quater, comma 1, lettera a), del D.L. 29 dicembre 2009, n. 193.

**Capo II**  
**Organizzazione**  
**Sezione I**  
**Statuto e Organi**

**ARTICOLO N.3**  
**Art. 3. S t a t u t o**

1. La Scuola è retta da un proprio statuto, adottato dal comitato direttivo con il voto favorevole di almeno otto componenti (1) .

2. La Scuola adotta regolamenti di organizzazione interna, in conformità alle disposizioni dello statuto.

(1) Comma modificato dall'articolo 3 della legge 30 luglio 2007, n. 111.

**ARTICOLO N.4**  
**Art. 4. O r g a n i (1)**

1. Gli organi della Scuola sono:

a) il comitato direttivo;

b) il presidente;

c) il segretario generale.

(1) Articolo sostituito dall'articolo 3 della legge 30 luglio 2007, n. 111.

**Sezione II**  
**Il Comitato Direttivo**

**ARTICOLO N.5**

**Art. 5. Composizione e funzioni (1)**

1. Il comitato direttivo e' composto da dodici membri.
  2. Il comitato direttivo adotta e modifica lo statuto e i regolamenti interni; cura la tenuta dell'albo dei docenti; adotta e modifica, tenuto conto delle linee programmatiche proposte annualmente dal Consiglio superiore della magistratura e dal Ministro della giustizia, il programma annuale dell'attivita' didattica; approva la relazione annuale che trasmette al Ministro della giustizia e al Consiglio superiore della magistratura; nomina i docenti delle singole sessioni formative, determina i criteri di ammissione ai corsi dei partecipanti e procede alle relative ammissioni; conferisce ai responsabili di settore l'incarico di curare ambiti specifici di attivita'; nomina il segretario generale; vigila sul corretto andamento della Scuola; approva il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo.
- (1) Articolo sostituito dall'articolo 3 della legge 30 luglio 2007, n. 111.

**ARTICOLO N.6**

**Art. 6. N o m i n a**

1. Fanno parte del comitato direttivo dodici componenti di cui sette scelti fra magistrati, anche in quiescenza, che abbiano conseguito almeno la terza valutazione di professionalita', tre fra professori universitari, anche in quiescenza, e due fra avvocati che abbiano esercitato la professione per almeno dieci anni. Le nomine sono effettuate dal Consiglio superiore della magistratura, in ragione di sei magistrati e di un professore universitario, e dal Ministro della giustizia, in ragione di un magistrato, di due professori universitari e di due avvocati (1) .
  2. I magistrati ancora in servizio nominati nel comitato direttivo sono collocati fuori del ruolo organico della magistratura per tutta la durata dell'incarico ovvero, a loro richiesta, possono usufruire di un esonero parziale dall'attivita' giurisdizionale nella misura determinata dal Consiglio superiore della magistratura (2).
  3. I componenti del comitato direttivo sono nominati per un periodo di quattro anni; essi non possono essere immediatamente rinnovati e non possono fare parte delle commissioni di concorso per magistrato ordinario (3) .
  4. I componenti cessano dalla carica per dimissioni o per il venire meno dei requisiti previsti per la nomina.
- (1) Comma sostituito dall'articolo 3 della legge 30 luglio 2007, n. 111.
- (2) Comma sostituito dall'articolo 3 della legge 30 luglio 2007, n. 111 e, successivamente, modificato dall'articolo 56, comma 1, lettera b), del D.L. 22 giugno 2012, n. 83.
- (3) Comma modificato dall'articolo 3 della legge 30 luglio 2007, n. 111.

**ARTICOLO N.7**  
**Art. 7. Funzionamento**

1. Il comitato direttivo delibera a maggioranza con la presenza di almeno otto componenti. Per gli atti di straordinaria amministrazione è necessario il voto favorevole di sette componenti. In caso di parità prevale il voto del presidente. Il voto è sempre palese (1) .

2. Il componente che si trova in conflitto di interesse in relazione a una specifica deliberazione ovvero se ricorrono motivi di opportunità, dichiara tale situazione al comitato e si astiene dal partecipare alla discussione e alla relativa deliberazione.

(1) Comma sostituito dall'articolo 3 della legge 30 luglio 2007, n. 111.

**ARTICOLO N.8**  
**Art. 8. Indipendenza dei componenti**

1. I componenti del comitato direttivo esercitano le proprie funzioni in condizioni di indipendenza rispetto all'organo che li ha nominati.

**ARTICOLO N.9**  
**Art. 9. Incompatibilità**

1. Salva l'attività di studio e di ricerca, l'ufficio di componente del comitato direttivo è incompatibile con qualsiasi carica pubblica elettiva o attività di componente di organi di controllo di enti pubblici e privati.

**ARTICOLO N.10**  
**Art. 10. Trattamento economico**

1. L'indennità di funzione del presidente ed il gettone di presenza dei componenti del comitato direttivo sono stabiliti, rispettivamente fino ad un massimo di Euro 20.000 annui e di Euro 600 per seduta, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di efficacia delle disposizioni del presente decreto, tenuto conto del trattamento attribuito per analoghe funzioni presso la Scuola superiore della pubblica amministrazione.

**Sezione III**  
**Il Presidente**

**ARTICOLO N.11**  
**Art. 11. Funzioni (1)**

1. Il presidente ha la rappresentanza legale della Scuola ed è eletto tra i componenti del comitato direttivo a maggioranza assoluta. Il presidente presiede il comitato direttivo, ne convoca le riunioni fissando il relativo ordine del giorno, adotta i provvedimenti d'urgenza, con riserva di ratifica se essi rientrano nella competenza di altro organo, ed esercita i compiti attribuitigli dallo statuto.

2. Le modalità di sostituzione del presidente in caso di assenza o impedimento sono disciplinate dallo statuto.

(1) Articolo sostituito dall'articolo 3 della legge 30 luglio 2007, n. 111.

#### **Sezione IV** **I responsabili di settore (1)**

#### **ARTICOLO N.12** **Art. 12. F u n z i o n i (1)**

1. I componenti del comitato direttivo svolgono anche i compiti di responsabili di settore, curando, nell'ambito assegnato dallo stesso comitato direttivo:

a) la predisposizione della bozza di programma annuale delle attività didattiche, da sottoporre al comitato direttivo, elaborata tenendo conto delle linee programmatiche sulla formazione pervenute dal Consiglio superiore della magistratura e dal Ministro della giustizia, nonché delle proposte pervenute dal Consiglio nazionale forense e dal Consiglio universitario nazionale;

b) l'attuazione del programma annuale dell'attività didattica approvato dal comitato direttivo;

c) la definizione del contenuto analitico di ciascuna sessione;

d) l'individuazione dei docenti chiamati a svolgere l'incarico di insegnamento in ciascuna sessione, utilizzando lo specifico albo tenuto presso la Scuola, e la proposta dei relativi nominativi, in numero doppio rispetto agli incarichi, al comitato direttivo;

e) la proposta dei criteri di ammissione alle sessioni di formazione;

f) l'offerta di sussidio didattico e di sperimentazione di nuove formule didattiche;

g) lo svolgimento delle sessioni presentando, all'esito di ciascuna di esse, relazioni consuntive.

(1) Articolo sostituito dall'articolo 3 della legge 30 luglio 2007, n. 111.

#### **ARTICOLO N.13** **Art. 13. N o m i n a**

[ 1. I componenti dei comitati di gestione sono nominati, dal comitato direttivo, tra i magistrati ordinari che esercitano le funzioni giudicanti o quelle requirenti da almeno quindici anni, nonché tra gli avvocati con non meno di quindici anni di esercizio della professione e tra i professori universitari in materie giuridiche.

2. I componenti dei comitati sono nominati per un periodo di quattro anni e non possono essere immediatamente rinnovati; essi non possono fare parte delle commissioni di concorso per uditore giudiziario.

3. I componenti cessano dalla carica per dimissioni o per il venire meno dei requisiti previsti per la nomina.] (1)

(1) Articolo abrogato dall'articolo 4, comma 20, della legge 30 luglio 2007, n. 111.

**ARTICOLO N.14**  
**Art. 14. Funzionamento**

[ 1. I comitati di gestione deliberano a maggioranza relativa, con la presenza di almeno tre componenti. In caso di parità prevale il voto del presidente. Il voto è palese.

2. Il componente, che si trovi in conflitto di interesse in relazione a una specifica deliberazione ovvero se ricorrono motivi di opportunità, dichiara tale situazione al comitato e si astiene dal partecipare all'attività del medesimo, nonché alle discussioni e relative deliberazioni.

3. L'astensione è obbligatoria nei casi in cui il componente del comitato direttivo svolga attività professionale o di lavoro autonomo in procedimenti trattati da magistrati che frequentano i corsi presso la Scuola superiore della magistratura e comunque fino alla valutazione di cui all'articolo 30 e la discussione o la deliberazione riguardi tali magistrati. ] (1)

(1) Articolo abrogato dall'articolo 4, comma 20, della legge 30 luglio 2007, n. 111.

**ARTICOLO N.15**  
**Art. 15. Indipendenza dal comitato direttivo**

[ 1. I componenti dei comitati di gestione esercitano le proprie funzioni in condizioni di indipendenza rispetto all'organo che li ha nominati. ] (1)

(1) Articolo abrogato dall'articolo 4, comma 20, della legge 30 luglio 2007, n. 111.

**ARTICOLO N.16**  
**Art. 16. Incompatibilità**

[ 1. Salva l'attività di studio e di ricerca, l'ufficio di componente del comitato di gestione è incompatibile con qualsiasi carica pubblica elettiva o di componente di organi di controllo di enti pubblici e privati. ] (1)

(1) Articolo abrogato dall'articolo 4, comma 20, della legge 30 luglio 2007, n. 111.

**ARTICOLO N.17**  
**Art. 17. Trattamento economico**

[ 1. Ai componenti dei comitati di gestione è corrisposto un gettone di presenza per ciascuna seduta, la cui entità è stabilita, fino ad un massimo di Euro 300 per seduta, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di efficacia delle disposizioni del presente decreto, tenuto conto del trattamento attribuito per analoghe funzioni presso la Scuola superiore della pubblica amministrazione.

2. Ai componenti dei comitati di gestione che si recano fuori della sede di cui all'articolo 12, comma 2, è riconosciuto, oltre al gettone di presenza, il rimborso delle spese di trasferta.] (1)

(1) Articolo abrogato dall'articolo 4, comma 20, della legge 30 luglio 2007, n. 111.

## **SEZIONE IV-bis IL SEGRETARIO GENERALE (1)**

### **ARTICOLO N.17 bis Segretario generale (1)**

1. Il segretario generale della Scuola:

- a) e' responsabile della gestione amministrativa e coordina tutte le attivita` della Scuola con esclusione di quelle afferenti alla didattica;
- b) provvede all'esecuzione delle delibere del comitato direttivo esercitando anche i conseguenti poteri di spesa;
- c) predispone la relazione annuale sull'attivita` della Scuola;
- d) esercita le competenze eventualmente delegategli dal comitato direttivo;
- e) esercita ogni altra funzione conferitagli dallo statuto e dai regolamenti interni.

(1) Articolo aggiunto dall'articolo 3 della legge 30 luglio 2007, n. 111.

### **ARTICOLO N.17 ter Funzioni e durata (1)**

1. Il comitato direttivo nomina il segretario generale, scegliendolo tra i magistrati ordinari ovvero tra i dirigenti di prima fascia, attualmente in servizio, di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. I magistrati ordinari devono aver conseguito la quarta valutazione di professionalita`. Al segretario generale si applica l'articolo 6, commi 3, nella parte in cui si prevede il divieto di far parte delle commissioni di concorso per magistrato ordinario, e 4.

2. Il segretario generale dura in carica cinque anni durante i quali, se magistrato, e' collocato fuori dal ruolo organico della magistratura. L'attribuzione dell'incarico ad un dirigente di prima fascia non magistrato comporta il divieto di coprire la posizione in organico lasciata vacante nell'amministrazione di provenienza.

3. L'incarico, per il quale non sono corrisposti indennita` o compensi aggiuntivi, puo` essere rinnovato per una sola volta per un periodo massimo di due anni e puo` essere revocato dal comitato direttivo, con provvedimento motivato adottato previa audizione dell'interessato, nel caso di grave inosservanza delle direttive e degli indirizzi stabiliti dal comitato stesso.

(1) Articolo aggiunto dall'articolo 3 della legge 30 luglio 2007, n. 111.

## **TITOLO II Disposizioni sui magistrati ordinari in tirocinio (1) Capo I Disposizioni generali**



**ARTICOLO N.18**  
**Art. 18. Durata (1)**

1. Il tirocinio dei magistrati ordinari nominati a seguito di concorso per esame, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive modificazioni, ha la durata di diciotto mesi e si articola in sessioni, una delle quali della durata di sei mesi, anche non consecutivi, effettuata presso la Scuola ed una della durata di dodici mesi, anche non consecutivi, effettuata presso gli uffici giudiziari. Le modalità di svolgimento delle sessioni del tirocinio sono definite con delibera del Consiglio superiore della magistratura .

(1) Articolo sostituito dall'articolo 3 della legge 30 luglio 2007, n. 111.

**ARTICOLO N.19**  
**Art. 19. Articolazione**

[ 1. Il tirocinio si articola in sessioni, una delle quali della durata di sei mesi, anche non consecutivi, effettuata presso la Scuola ed una della durata di diciotto mesi, anche non consecutivi, effettuata presso uffici giudiziari di primo grado. Le modalità delle sessioni sono stabilite dal Comitato direttivo. ] (1)

(1) Articolo abrogato dall'articolo 4, comma 20, della legge 30 luglio 2007, n. 111.

**Capo II**  
**Sessione presso la Scuola**

**ARTICOLO N.20**  
**Art. 20. Contenuto e modalità di svolgimento (1)**

1. Nella sessione effettuata presso le sedi della Scuola, i magistrati ordinari in tirocinio frequentano corsi di approfondimento teorico-pratico su materie individuate dal Consiglio superiore della magistratura con le delibere di cui al comma 1 dell'articolo 18, nonché su ulteriori materie individuate dal comitato direttivo nel programma annuale. La sessione presso la Scuola deve in ogni caso tendere al perfezionamento delle capacità operative e professionali, nonché della deontologia del magistrato ordinario in tirocinio.

2. I corsi sono tenuti da docenti di elevata competenza e professionalità, nominati dal comitato direttivo al fine di garantire un ampio pluralismo culturale e scientifico.

3. Tra i docenti sono designati i tutori che assicurano anche l'assistenza didattica ai magistrati ordinari in tirocinio.

4. Al termine delle sessioni presso la Scuola, il comitato direttivo trasmette al Consiglio superiore della magistratura una relazione concernente ciascun magistrato.

(1) Articolo sostituito dall'articolo 3 della legge 30 luglio 2007, n. 111.

### **Capo III** **Sessione presso gli uffici giudiziari**

#### **ARTICOLO N.21**

##### **Art. 21. Contenuto e modalità di svolgimento (1)**

1. La sessione presso gli uffici giudiziari si articola in tre periodi: il primo periodo, della durata di quattro mesi, è svolto presso i tribunali e consiste nella partecipazione all'attività giurisdizionale relativa alle controversie o ai reati rientranti nella competenza del tribunale in composizione collegiale e monocratica, compresa la partecipazione alla camera di consiglio, in maniera che sia garantita al magistrato ordinario in tirocinio la formazione di una equilibrata esperienza nei diversi settori; il secondo periodo, della durata di due mesi, è svolto presso le procure della Repubblica presso i tribunali; il terzo periodo, della durata di sei mesi, è svolto presso un ufficio corrispondente a quello di prima destinazione del magistrato ordinario in tirocinio (2).

2. Il comitato direttivo approva per ciascun magistrato ordinario in tirocinio il programma di tirocinio da svolgersi presso gli uffici giudiziari del capoluogo del distretto di residenza dell'uditore, salva diversa autorizzazione dello stesso comitato di gestione per gravi e motivate esigenze; il programma garantisce al magistrato ordinario in tirocinio un'adeguata formazione nei settori civile, penale e dell'ordinamento giudiziario e una specifica preparazione nelle funzioni che sarà chiamato a svolgere nella sede di prima destinazione.

3. I magistrati affidatari presso i quali i magistrati ordinari svolgono i prescritti periodi di tirocinio sono designati dal Consiglio superiore della magistratura, su proposta del competente consiglio giudiziario (3).

4. Al termine della sessione, i singoli magistrati affidatari compilano, per ciascun magistrato ordinario in tirocinio loro assegnato, una scheda valutativa che trasmettono al comitato direttivo ed al Consiglio superiore.

(1) Articolo modificato dall'articolo 3 della legge 30 luglio 2007, n. 111.

(2) A norma dell'articolo 2, comma 3, del D.L. 31 agosto 2016, n. 168, convertito con modificazioni dalla Legge 25 ottobre 2016, n. 197, i tre periodi in cui si articola la sessione presso gli uffici giudiziari, a norma del presente comma, hanno la seguente durata: a) tre mesi, per il primo periodo; b) due mesi, per il secondo periodo; c) sei mesi, per il terzo periodo.

(3) Comma sostituito dall'articolo 3 della legge 30 luglio 2007, n. 111.

### **Capo IV** **Valutazione finale**

#### **ARTICOLO N.22**

##### **Art. 22. Procedimento (1)**

1. Al termine del tirocinio sono trasmesse al Consiglio superiore della magistratura le relazioni redatte all'esito delle sessioni unitamente ad una relazione di sintesi predisposta dal comitato direttivo della Scuola (2).

2. Il Consiglio superiore della magistratura opera il giudizio di idoneità al conferimento delle funzioni giudiziarie, tenendo conto delle relazioni redatte all'esito delle sessioni trasmesse dal comitato direttivo, della relazione di sintesi dal medesimo predisposta, del parere del consiglio giudiziario e di ogni altro elemento rilevante ed oggettivamente verificabile eventualmente

acquisito. Il giudizio di idoneità, se positivo, contiene uno specifico riferimento all'attitudine del magistrato allo svolgimento delle funzioni giudicanti o requirenti (2).

3. In caso di deliberazione finale negativa, il Consiglio superiore della magistratura comunica la propria decisione al comitato direttivo.

4. Il magistrato ordinario in tirocinio valutato negativamente è ammesso ad un nuovo periodo di tirocinio della durata di un anno, consistente in una sessione presso le sedi della Scuola della durata di due mesi, che si svolge con le modalità previste dall'articolo 20, e in una sessione presso gli uffici giudiziari. La sessione presso gli uffici giudiziari si articola in tre periodi: il primo periodo, della durata di tre mesi, è svolto presso il tribunale e consiste nella partecipazione all'attività giurisdizionale relativa alle controversie o ai reati rientranti nella competenza del tribunale in composizione collegiale e monocratica, compresa la partecipazione alla camera di consiglio, in maniera che sia garantita al magistrato ordinario in tirocinio la formazione di una equilibrata esperienza nei diversi settori; il secondo periodo, della durata di due mesi, è svolto presso la procura della Repubblica presso il tribunale; il terzo periodo, della durata di cinque mesi, è svolto presso un ufficio corrispondente a quello di prima destinazione del magistrato ordinario in tirocinio.

5. Al termine del periodo di tirocinio di cui al comma 4 ed all'esito del procedimento indicato ai commi 1 e 2, il Consiglio superiore della magistratura delibera nuovamente; la seconda deliberazione negativa determina la cessazione del rapporto di impiego del magistrato ordinario in tirocinio.

(1) Articolo modificato dall'articolo 3 della legge 30 luglio 2007, n. 111.

(2) Comma sostituito dall'articolo 3 della legge 30 luglio 2007, n. 111.

**TITOLO III**  
**Disposizioni in tema di aggiornamento**  
**Capo I**  
**Disposizioni generali**

**ARTICOLO N.23**  
**Art. 23. Tipologia dei corsi (1)**

1. Ai fini della formazione e dell'aggiornamento professionale, nonché per il passaggio dalla funzione giudicante a quella requirente e viceversa e per lo svolgimento delle funzioni direttive, il comitato direttivo approva annualmente, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, il piano dei relativi corsi nell'ambito dei programmi didattici deliberati, tenendo conto della diversità delle funzioni svolte dai magistrati.

(1) Articolo sostituito dall'articolo 3 della legge 30 luglio 2007, n. 111.

**Capo II**  
**Corsi di formazione**

**ARTICOLO N.24**  
**Art. 24. O g g e t t o**

1. I corsi di formazione e di aggiornamento professionale si svolgono presso le sedi della Scuola e consistono nella frequenza di sessioni di studio tenute da docenti di elevata competenza e professionalità, individuati nell'albo esistente presso la Scuola. Lo statuto determina il numero massimo degli incarichi conferibili ai docenti anche tenuto conto della loro complessità e onerosità. L'albo è aggiornato annualmente dal comitato direttivo in base alle nuove disponibilità fatte pervenire alla Scuola e alla valutazione assegnata a ciascun docente tenuto conto anche del giudizio contenuto nelle schede compilate dai partecipanti al corso (1).

2. I corsi sono teorici e pratici, secondo il programma e le modalità previste dal piano approvato dal comitato direttivo (1) .

2-bis. Il comitato direttivo e i responsabili di settore, secondo le rispettive competenze, usufruiscono delle strutture per la formazione decentrata eventualmente esistenti presso i vari distretti di corte d'appello per la realizzazione dell'attività di formazione decentrata e per la definizione dei relativi programmi (2).

(1) Comma modificato dall'articolo 3 della legge 30 luglio 2007, n. 111.

(1) Comma aggiunto dall'articolo 3 della legge 30 luglio 2007, n. 111.

## **ARTICOLO N.25**

### **Art. 25. Obbligo di frequenza (1) (2)**

1. Tutti i magistrati in servizio hanno l'obbligo di partecipare almeno una volta ogni quattro anni ad uno dei corsi di cui all'articolo 24, individuato dal consiglio direttivo in relazione alle esigenze professionali, di preparazione giuridica e di aggiornamento di ciascun magistrato e tenuto conto delle richieste dell'interessato, fatto salvo quanto previsto dal comma 4.

2. La partecipazione ai corsi è disciplinata dal regolamento adottato dalla Scuola.

3. Il periodo di partecipazione all'attività di formazione indicata nel comma 2 è considerato attività di servizio a tutti gli effetti.

4. Nei primi quattro anni successivi all'assunzione delle funzioni giudiziarie i magistrati devono partecipare almeno una volta l'anno a sessioni di formazione professionale .

(1) Rubrica modificata dall'articolo 3 della legge 30 luglio 2007, n. 111.

(2) Articolo sostituito dall'articolo 3 della legge 30 luglio 2007, n. 111.

## **ARTICOLO N.26**

### **Art. 26. Valutazione finale**

[ 1. Al termine del corso di aggiornamento professionale, il comitato di gestione, in base ai pareri espressi dai docenti ai risultati delle prove sostenute dai partecipanti ed alla diligenza dimostrata da ciascun partecipante durante il corso, formula una sintetica valutazione finale che tiene conto del livello di preparazione del magistrato e di specifici elementi attitudinali allo svolgimento delle funzioni giudiziarie.

2. La valutazione è inserita nel fascicolo personale del magistrato e il Consiglio superiore della magistratura ne tiene conto ai fini delle determinazioni relative al magistrato medesimo. ] (1)

(1) Articolo abrogato dall'articolo 4, comma 20, della legge 30 luglio 2007, n. 111.

**Capo II-bis**  
**CORSI DI FORMAZIONE PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DIRETTIVI DI**

**ARTICOLO N.26 bis**

**Oggetto (1).**

Art. 26-bis.

1. I corsi di formazione per i magistrati giudicanti e requirenti che aspirano al conferimento degli incarichi direttivi di primo e di secondo grado sono mirati allo studio dei criteri di gestione delle organizzazioni complesse nonché all'acquisizione delle competenze riguardanti la conoscenza, l'applicazione e la gestione dei sistemi informatici e dei modelli di gestione delle risorse umane e materiali utilizzati dal Ministero della giustizia per il funzionamento dei propri servizi.
2. Al termine del corso di formazione, il comitato direttivo, sulla base delle schede valutative redatte dai docenti nonché di ogni altro elemento rilevante, indica per ciascun partecipante elementi di valutazione in ordine al conferimento degli incarichi direttivi, con esclusivo riferimento alle capacità organizzative.
3. Gli elementi di valutazione sono comunicati al Consiglio superiore della magistratura per le valutazioni di competenza in ordine al conferimento dell'incarico direttivo.
4. Gli elementi di valutazione conservano validità per cinque anni.
5. Possono concorrere all'attribuzione degli incarichi direttivi, sia requirenti che giudicanti, sia di primo che di secondo grado, soltanto i magistrati che abbiano partecipato al corso di formazione.

(1) Articolo inserito dall'articolo 3-quater, comma 1, lettera b), del D.L. 29 dicembre 2009, n. 193.

**Capo III**

**Corsi di formazione per il passaggio a funzioni superiori,**

**ARTICOLO N.27**

**Art. 27. O g g e t t o**

[ 1. I corsi di formazione per il passaggio a funzioni superiori, per il passaggio da funzioni giudicanti a requirenti e viceversa e per l'accesso a funzioni direttive si svolgono presso le sedi della Scuola e consistono in sessioni di studio tenute da professori universitari, associati, straordinari ed ordinari in materie giuridiche, da magistrati che svolgono funzioni di secondo grado, nonché delle giurisdizioni superiori, ordinaria e amministrativa, anche a riposo, e da avvocati dello Stato con non meno di quindici anni di servizio nominati dal comitato di gestione nell'ambito del piano di cui all'articolo 23.

2. I corsi di formazione per il passaggio a funzioni superiori, nonché per il passaggio da funzioni giudicanti a requirenti e viceversa, debbono prevedere una parte teorica e una parte pratica. La parte pratica prevede lo studio e la discussione di casi giudiziari e la redazione di provvedimenti aventi ad oggetto questioni relative all'esercizio delle funzioni richieste dal magistrato.

3. I corsi di formazione per l'accesso a funzioni direttive hanno ad oggetto lo studio delle problematiche teoriche e pratiche relative all'esercizio delle funzioni del dirigente, con riferimento sia a quelle di natura giudiziaria che a quelle di amministrazione della giurisdizione. ]

(1)

(1) Articolo abrogato dall'articolo 4, comma 20, della legge 30 luglio 2007, n. 111.

**ARTICOLO N.28**  
**Art. 28. Frequenza e durata**

- [ 1. Ciascun magistrato ha diritto a partecipare ai corsi.  
2. Per la partecipazione ai corsi, al magistrato è riconosciuto un periodo di congedo retribuito.  
3. Il differimento della partecipazione ai corsi può essere disposto dal capo dell'ufficio giudiziario di appartenenza per un periodo non superiore a sei mesi per comprovate e motivate esigenze di organizzazione o di servizio.  
4. Il comitato di gestione dispone la partecipazione del magistrato al primo corso successivo alla scadenza del termine di cui al comma 3. Non sono ammessi ulteriori differimenti.  
5. I corsi hanno una durata di due settimane consecutive.  
6. Al termine dei corsi ogni docente esprime un parere su ciascuno dei partecipanti che tenga conto del livello di professionalità manifestato dal magistrato. ] (1)  
(1) Articolo abrogato dall'articolo 4, comma 20, della legge 30 luglio 2007, n. 111.

**Capo IV**  
**Valutazioni periodiche dei magistrati**  
**Sezione I**  
**Prima valutazione**

**ARTICOLO N.29**  
**Art. 29. Periodicità**

- [ 1. I magistrati che, al settimo anno dall'ingresso in magistratura, non hanno effettuato il passaggio dalle funzioni giudicanti alle funzioni requirenti, o viceversa, hanno l'obbligo di frequentare un corso di aggiornamento e di formazione professionale relativo alle funzioni da essi svolte, che si tiene secondo le modalità previste dall'articolo 24. ] (1)  
(1) Articolo abrogato dall'articolo 4, comma 20, della legge 30 luglio 2007, n. 111.

**ARTICOLO N.30**  
**Art. 30. Valutazione della Scuola**

- [ 1. Al termine di ciascun corso, il comitato di gestione, sulla base dei pareri espressi dai docenti ai sensi dell'articolo 28, comma 6, dei risultati delle prove sostenute dai partecipanti e della diligenza dimostrata da ciascun partecipante durante il corso, formula una sintetica valutazione finale che tiene conto del livello di preparazione del magistrato e di specifici elementi attitudinali inerenti le funzioni svolte. La valutazione è inserita nel fascicolo personale del magistrato e il Consiglio superiore della magistratura ne tiene conto ai fini delle proprie determinazioni relative al magistrato medesimo. ] (1)  
(1) Articolo abrogato dall'articolo 4, comma 20, della legge 30 luglio 2007, n. 111.

## **ARTICOLO N.31**

### **Art. 31. Valutazione del Consiglio superiore della magistratura**

[ 1. Il Consiglio superiore della magistratura, all'esito del corso, esprime un giudizio di idoneità del magistrato all'esercizio definitivo delle funzioni giudiziarie.

2. Ai fini del giudizio di cui al comma 1, il Consiglio superiore della magistratura si basa sui seguenti elementi:

- a) il giudizio valutativo della Scuola, espresso all'esito del corso di aggiornamento professionale e di formazione svolto dal magistrato;
- b) la laboriosità e produttività;
- c) la capacità tecnica;
- d) l'attività giudiziaria e scientifica;
- e) l'equilibrio;
- f) la disponibilità alle esigenze del servizio;
- g) il comportamento nei confronti dei soggetti processuali;
- h) il rispetto della deontologia.

3. In caso di esito negativo, il corso viene ripetuto per non più di due volte, con le stesse modalità previste per il primo.

4. Tra un giudizio e l'altro deve intercorrere un periodo di tempo di due anni.

5. In caso di tre giudizi negativi consecutivi, il magistrato è dispensato dal servizio ai sensi dell'articolo 3 del regio decreto 31 maggio 1946, n. 511, e successive modificazioni. ] (1)

(1) Articolo abrogato dall'articolo 4, comma 20, della legge 30 luglio 2007, n. 111.

## **Sezione II**

### **Valutazioni successive**

## **ARTICOLO N.32**

### **Art. 32. Periodicità**

[ 1. I magistrati che non hanno sostenuto i concorsi per le funzioni di secondo grado o di legittimità sono sottoposti, da parte del Consiglio superiore della magistratura, a valutazioni di professionalità al compimento del tredicesimo, ventesimo e ventottesimo anno dall'ingresso in magistratura. ] (1)

(1) Articolo abrogato dall'articolo 4, comma 20, della legge 30 luglio 2007, n. 111.

## **ARTICOLO N.33**

### **Art. 33. Corso di formazione presso la Scuola**

[ 1. Ciascuna delle valutazioni di cui all'articolo 32 è preceduta dalla partecipazione, da parte del magistrato interessato, ad un corso di aggiornamento e di formazione professionale presso le sedi della Scuola che termina con un giudizio trasmesso al Consiglio superiore della magistratura; si applicano le disposizioni di cui agli articoli 24 e 30.

2. La partecipazione ai corsi di cui al comma 1 non è suscettibile di differimento. ] (1)

(1) Articolo abrogato dall'articolo 4, comma 20, della legge 30 luglio 2007, n. 111.

#### **ARTICOLO N.34**

##### **Art. 34. Valutazione del Consiglio superiore della magistratura**

[ 1. Il Consiglio superiore della magistratura, all'esito del corso presso la Scuola, esprime sul magistrato il giudizio valutativo di cui all'articolo 32.

2. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 31, commi 2, 3, 4 e 5. ] (1)

(1) Articolo abrogato dall'articolo 4, comma 20, della legge 30 luglio 2007, n. 111.

#### **ARTICOLO N.35**

##### **Art. 35. Progressione economica**

[ 1. Il passaggio alla quinta, sesta e settima classe stipendiale può essere disposto solo se il magistrato è stato positivamente valutato dal Consiglio superiore della magistratura. ](1)

(1) Articolo abrogato dall'articolo 4, comma 20, della legge 30 luglio 2007, n. 111.

#### **ARTICOLO N.36**

##### **Art. 36. Magistrati che non hanno ottenuto l'idoneità nei concorsi per il conferimento delle funzioni di secondo grado o di legittimità.**

[ 1. All'esito dei concorsi per il conferimento delle funzioni di secondo grado o di legittimità, la commissione di concorso comunica al Consiglio superiore della magistratura l'elenco dei magistrati che non hanno ottenuto i relativi posti e che, in quanto giudicati non idonei, devono essere sottoposti alle valutazioni di professionalità di cui all'articolo 32. ] (1)

(1) Articolo abrogato dall'articolo 4, comma 20, della legge 30 luglio 2007, n. 111.

#### **TITOLO IV**

##### **Disposizioni finali**

#### **ARTICOLO N.37**

##### **Art. 37. Copertura finanziaria**

1. Agli oneri finanziari conseguenti alla applicazione del presente decreto, con esclusione dell'articolo 1, comma 4, si provvede mediante l'utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 37, della legge 25 luglio 2005, n. 150.

2. All'attuazione della disposizione di cui all'articolo 1, comma 4, si provvede con le risorse umane del Ministero della giustizia, all'uopo utilizzando le risorse finanziarie a tale scopo già destinate e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



**ARTICOLO N.38**  
**Art. 38. Abrogazioni**

1. Oltre a quanto previsto dal decreto legislativo di attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 25 luglio 2005, n. 150, sono abrogati, dalla data di efficacia delle disposizioni contenute nel presente decreto:

- a) l'articolo 128, primo comma, dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12;
- b) l'articolo 129 dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni;
- c) l'articolo 129-bis dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, introdotto dall'articolo 16 della legge 13 febbraio 2001, n. 48;
- d) l'articolo 11, comma 5, della legge 13 febbraio 2001, n. 48;
- e) l'articolo 14, commi 2, 3 e 4, della legge 13 febbraio 2001, n. 48;
- f) la legge 30 maggio 1965, n. 579;
- g) l'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, nonché le disposizioni emanate in attuazione di tale articolo.

**ARTICOLO N.39**  
**Art. 39. Efficacia**

1. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto a decorrere dal novantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare